



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

Oggetto: Decreti del Capo Dipartimento concernenti l'individuazione dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali di sommozzatore professionista o di perito tecnico addetto ai lavori subacquei, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 50 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, i decreti del Capo Dipartimento in oggetto.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucciari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 50, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che, nel disciplinare l'accesso, mediante concorso pubblico per titoli ed esami a carattere residuale, alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, rimette a un decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile l'individuazione dei titoli professionali marittimi quali requisiti di partecipazione alla predetta procedura concorsuale;

VISTA la legge 13 maggio 1940, n. 690, recante “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti”, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che prevedono, rispettivamente, la costituzione del servizio antincendi nei porti esplicito dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco e la classificazione dei porti secondo l'allegata tabella A;

VISTO la legge 27 dicembre 1973, n. 850, recante “Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, ed in particolare l'articolo 19, che prevede che al personale tecnico dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche, che ha conseguito l'abilitazione al termine del percorso di specializzazione, venga rilasciato apposito titolo abilitante alla condotta dei mezzi navali utilizzati dai servizi antincendi portuali;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, ed in particolare gli articoli 1, 2, comma 2, lettera d), 24, comma 13, e 26, commi 5 e 6, disciplinanti il servizio di soccorso pubblico e di contrasto al rischio di incendio assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei porti e loro dipendenze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, ed in particolare gli articoli 45, 46 e 71, disciplinanti, rispettivamente, le attività specialistiche, l'organizzazione delle specialità ed i servizi antincendio portuali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, recante “Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 2005, n. 154;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2007, recante “Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017, concernente i requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2018, “Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 2018, n. 279;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 22 novembre 2017, concernente la disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di individuare i titoli professionali marittimi, quali requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina;

DECRETA

Articolo 1

Titoli professionali marittimi

1. Ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di nautico di coperta vigile del fuoco possono partecipare i cittadini italiani in possesso di uno dei seguenti titoli professionali marittimi ovvero di titoli superiori:

- a) ufficiale di navigazione;
- b) ufficiale di navigazione su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri;
- c) ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri;
- d) ufficiale di navigazione del diporto.

2. Ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di nautico di coperta vigile del fuoco possono partecipare, altresì, i cittadini italiani in possesso di una delle seguenti abilitazioni marittime militari, ovvero dei titoli superiori, relativi a corsi effettuati presso la Marina militare:

- a) abilitazioni al Comando di Unità navali costiere delle Forze Armate;
- b) abilitazioni al Comando di Unità navali costiere delle Capitanerie di Porto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3. Ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di nautico di macchina vigile del fuoco possono partecipare i cittadini italiani in possesso di uno dei seguenti titoli professionali marittimi ovvero di titoli superiori:

- a) ufficiale di macchina;
- b) ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 kW;
- c) ufficiale di macchina del diporto.

4. Ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di nautico di macchina vigile del fuoco possono partecipare, altresì, i cittadini italiani in possesso della seguente abilitazione marittima militare, ovvero di titoli superiori, relativi a corsi effettuati presso la Marina militare:

- a) abilitazione alla Condotta di Motori di potenza non superiore a 1000 HP.

Roma, 24 SET. 2020

IL CAPO DIPARTIMENTO
Mulas



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 52, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che, nel disciplinare l'accesso, mediante concorso pubblico per titoli ed esami a carattere residuale, alla qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori, rimette a un decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile l'individuazione dei titoli professionali di sommozzatore professionista o di perito tecnico addetto ai lavori subacquei, quali requisiti di partecipazione alla predetta procedura concorsuale;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845, "Legge-quadro in materia di formazione professionale";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", ed in particolare, gli articoli 1, 2, comma 2, lettera d) e 24, comma 13, disciplinanti il servizio di soccorso pubblico in ambito acquatico subacqueo e di superficie reso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", ed in particolare, gli articoli 45 e 46, disciplinanti, rispettivamente, le attività specialistiche e l'organizzazione delle specialità;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 1974, n. 4067, istitutivo del servizio sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n. 47;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 26 luglio 1991, n. 11015/3708, disciplinante la riorganizzazione del servizio nazionale sommozzatori;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2001, n. 23, inerente all'articolazione della struttura operativa sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in nuclei di soccorso subacquei e acquatici;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la Circolare n. 8/EM del 28 luglio 2015 “Servizio Sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, emanata dalla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di individuare i titoli professionali di sommozzatore professionista o di perito tecnico addetto ai lavori subacquei, quali requisiti di partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori;

DECRETA

Articolo 1

Titoli sommozzatori

1. Ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco possono partecipare i cittadini italiani in possesso di uno dei seguenti titoli ovvero di titoli superiori:

a) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti;

b) attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle leggi regionali di attuazione;

c) aver prestato servizio, per almeno un anno, nella qualità di sommozzatore o incursore, nella Marina Militare, nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza;

d) brevetto subacqueo di secondo livello, rilasciato da Federazione Nazionale o Internazionale certificata CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) o equivalente.

Roma, 24 SET. 2020

IL CAPO DIPARTIMENTO

Mulas